



## **Modifica dell'ordinanza sulle epizootie, dell'ordinanza sulla protezione degli animali e dell'ordinanza concernente il Sistema d'informazione per il Servizio veterinario pubblico**

### **Rapporto sui risultati dell'indagine conoscitiva**

---

#### **1. Situazione iniziale**

Nel periodo compreso tra il 7 ottobre e il 31 dicembre 2013, l'Ufficio federale di veterinaria (dal 1° gennaio 2014 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria [USAV]) ha svolto un'indagine conoscitiva inerente la modifica delle seguenti ordinanze:

- ordinanza sulle epizootie (OFE; RS 916.401)
- ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455.1)
- ordinanza concernente il Sistema d'informazione per il Servizio veterinario pubblico (O-SISVet; RS 916.408)

La modifica dell'OFE ha come oggetto l'aggiornamento di disposizioni relative alla lotta a singole epizootie, l'inserimento di nuove epizootie nonché l'adeguamento delle disposizioni sul passaporto per equide alle mutate necessità. Inoltre, si intende effettuare singole modifiche nell'ambito della registrazione dei cani secondo l'articolo 30 capoverso 2 della legge del 1° luglio 1966 sulle epizootie (LFE; RS 916.40). Ciò comporta ulteriori modifiche, sottoposte a indagine conoscitiva, per adeguare l'ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455.1) e l'allegato dell'ordinanza del 29 ottobre 2008 concernente il Sistema d'informazione per il Servizio veterinario pubblico (O-SISVet; RS 916.408).

Complessivamente sono pervenuti 71 pareri: 20 da governi o dipartimenti cantonali, 12 da unità amministrative cantonali (11 uffici veterinari, 1 ufficio agricolo) e 39 da organizzazioni del settore e degli ambienti interessati.

Per agevolare la leggibilità, nel presente rapporto si utilizzeranno le abbreviazioni per le organizzazioni, gli uffici e i Cantoni. Alla fine del rapporto è allegata una lista dei pareri pervenuti, in cui sono elencati tutti i nomi completi e le rispettive abbreviazioni.

#### **2. Considerazioni generali**

Tutte le organizzazioni e i Cantoni che hanno espresso un parere sono d'accordo sulle proposte di modifica nell'OFE finalizzate all'aggiornamento in considerazione delle più recenti conoscenze scientifiche. Anche l'aggiunta della besnoitiosi nell'OFE e le nuove disposizioni relativa alle epizootie equine sono state accolte positivamente da chi ha fornito un'opinione.

Mentre i Cantoni sostengono le modifiche relative al rilascio dei passaporti per equidi, tutte le associazioni equine respingono la richiesta di un passaporto di base presso la banca dati sul traffico di animali (BDTA), perché temono il peggioramento della qualità dei dati, un aumento del lavoro e un rincaro. Tali organizzazioni richiedono, di comune accordo con l'USC, che nel caso in questione sia trovata una base consensuale tra le autorità e le organizzazioni equine.

I Cantoni AG, AI, SH, TG e GR, gli uffici veterinari cantonali GL, AVSV SG e l'ASVC accolgono le modifiche relative alla registrazione dei cani e alla gestione della banca dati, ma richiedono determinati adeguamenti delle modifiche previste e una direttiva tecnica dell'USAV sui tipi di razze. Inoltre, per quanto concerne il controllo del traffico di animali, auspicano di-

rettive uniformi sistematiche per tutte le specie animali. Per i modelli di traffico di animali esistenti e futuri, le discussioni possono basarsi sull'esempio dei bovini.

### **3. Modifica dell'ordinanza sulle epizootie**

#### **3.1 Suddivisione delle epizootie e definizioni (art. 4 e 6)**

##### **Art. 4**

Il Canton VD deplora che la varroasi non sia stata elevata a un'epizootia da combattere.

##### **Art. 6 lett. z<sup>bis</sup> e z<sup>ter</sup>**

La nuova integrazione delle definizioni dei termini «aborto» e «animale nato morto» sono state accolte positivamente in modo esplicito da più parti (PSL, RGD, USC, identitas AG e Canton FR). Alcune cerchie (PSL, RGD e USC) propongono di aggiungere nell'ordinanza la definizione di «durata normale della gravidanza». Le organizzazioni del settore suinicolo (Suisseporcs, SUISAG e SVSM) chiedono inoltre l'aggiunta della definizione di «animali nati gracili» («Lebensschwäche»).

#### **3.2. Disposizioni relative al passaporto per equide (art. 15b–15f)**

##### **Art. 15b–15d**

La Conferenza dei direttori dell'associazione VSP e molte organizzazioni equine (CHS, NPZ Bern, Consorzio svizzero per l'allevamento dei cavalli arabi, SVSCR, SSPV, FSSE, Swiss Horse Professionals, SQHA, SWRA, VP e ZKV) approvano la proposta per cui dal punto di vista del diritto in materia di epizootie si è deciso di rinunciare alla segnalazione. La segnalazione deve continuare a essere obbligatoria soltanto per gli animali iscritti nel libro genealogico di cui all'articolo 2 lettera a dell'ordinanza del 31 ottobre 2012 sull'allevamento di animali (RS 916.310). SCAV JU e l'associazione Schweizerische Freiburgerzuchtverband respingono l'abolizione della segnalazione e chiedono che, ad eccezione degli asini e dei cavalli da macello, si continui a realizzare una segnalazione per tutti gli equidi. L'ASVC, la GST, i Cantoni AI, AR, BE, BL, GR, LU e TG nonché gli uffici veterinari cantonali AVSV SG, VdU e GL chiedono di rinunciare alla segnalazione anche per gli animali iscritti nel libro genealogico e così di rinunciare alla segnalazione per tutti gli equidi. Se tale richiesta non può essere accolta, l'obbligo di segnalazione anche per gli animali iscritti nel libro genealogico dovrebbe essere fissata nell'ordinanza sull'allevamento di animali e non nell'ordinanza sulle epizootie. A tale riguardo, l'ASVC, i Cantoni GR, LU e TG, l'ufficio veterinario cantonale GL richiedono che tutti i puledri siano muniti di chip entro 30 giorni dalla nascita.

Le associazioni Schweizer Pferderennsportverband e COFICHEV temono che rinunciando a una segnalazione per i cavalli che non sono iscritti nel libro genealogico, si perda l'equivalenza con l'UE.

##### **Art. 15d<sup>bis</sup>**

L'ASVC, i Cantoni AI, AR, BE, BL, GR, LU e TG, gli uffici veterinari cantonali AVSV SG, GL e VdU accolgono positivamente l'emissione da parte del gestore della BDTA di un passaporto di base con i dati di base, che può essere completato dai servizi che emettono i passaporti. La proposta è invece respinta dalla Conferenza dei direttori dell'associazione VSP e da tutte le organizzazioni equine che temono la complicazione delle procedure, il peggioramento della qualità dei dati, l'aumento del lavoro e un rincaro. Richiedono di rinunciare all'obbligo per i servizi che emettono i passaporti di ottenere i dati dalla BDTA e di permettere invece loro di emettere i passaporti per equidi in base ai dati contenuti nel libro genealogico. Nel contempo occorre però obbligare i servizi che emettono i passaporti a notificare al gestore della BDTA eventuali divergenze prima dell'emissione.

L'ASVC, i Cantoni AI, AR, BE, BL, GR, LU e TG, gli uffici veterinari cantonali AVSV SG, GL e VdU richiedono che nel passaporto di base siano contenute anche le indicazioni sullo scopo di utilizzo e l'obbligo di comunicazione in caso di cambiamento di detentore, in base alle disposizioni dell'ordinanza del 18 agosto 2004 sui medicinali per uso veterinario (RS

812.212.27) e la dichiarazione sanitaria in base alle disposizioni dell'ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la macellazione e il controllo delle carni (RS 817.190).

#### **Art. 15e**

La Conferenza dei direttori dell'associazione VSP e le organizzazioni equine CHS, NPZ Bern, Consorzio svizzero per l'allevamento dei cavalli arabi, SVSCR, SSPV, FSSE, Swiss Horse Professionals, SQHA, SWRA, VP e ZKV accolgono positivamente la proposta di non dover più registrare segnalazioni nella BDTA. Fanno tuttavia notare che in caso di un eventuale sviluppo della BDTA verso un sistema di libro genealogico, le segnalazioni dovranno nuovamente essere registrate nella BDTA.

#### **Art. 15f**

La Conferenza dei direttori dell'associazione VSP e le organizzazioni equine CHS, NPZ Bern, Consorzio svizzero per l'allevamento dei cavalli arabi, SVSCR, SSPV, FSSE, Swiss Horse Professionals, SQHA, SWRA, VP e ZKV richiedono che anche le organizzazioni di allevamento estere, che tengono il libro genealogico per una determinata razza, siano tenute a registrare segnalazioni per gli animali iscritti nel libro genealogico.

### **3.3 Registrazione dei cani secondo l'articolo 30 capoverso 2 LFE (art. 16–17c)**

Il Canton BE reputa che le disposizioni relative alla registrazione dei cani non soddisfino i requisiti in materia di diritto della protezione dei dati e che debbano essere rielaborate in collaborazione con un esperto di protezione dei dati.

Il Canton BL respinge la modifica sulla rilevazione dei dati prevista poiché manca la sicurezza dell'esecuzione supplementare e propone di riesaminare nuovamente la rilevazione dei dati per la registrazione dei cani.

Il Canton SO opina che la registrazione e l'attualizzazione della grande quantità di dati sui cani siano possibili solo con ingenti oneri e mette in discussione il rapporto tra costi e utilità. Poiché sono inoltre temuti costi accessori, è richiesta una regolamentazione più efficace a livello federale che permetta di fatturare le spese di detenzione di cani per quanto riguarda la gestione dei dati secondo il principio di causalità.

Indipendentemente dalle modifiche previste, il Canton TI richiede l'emanazione di una prescrizione che obblighi i veterinari a notificare i cani che sono stati importati in Svizzera senza microchip e/o passaporto per animali da compagnia agli uffici veterinari cantonali e un divieto di identificazione tramite microchip dei cani importati illegalmente senza l'autorizzazione del veterinario cantonale.

#### **Art. 16 cpv. 2**

Malgrado tale disposizione non sia oggetto della revisione prevista, il Canton TI propone che nel microchip non venga registrato il codice del Paese di provenienza, bensì, analogamente all'articolo 15a capoverso 3, il codice della Svizzera.

#### **Art. 16 cpv. 3 lett. d<sup>bis</sup>**

L'ASVC, i Cantoni AI, AR, GR, TG e ZH nonché gli uffici veterinari cantonali AVSV SG e GL richiedono che la discendenza del cane, se nota, continui ad essere rilevata in caso di animali meticci per conoscere almeno la razza di uno dei genitori e poter verificare l'attribuzione per quanto concerne la taglia.

#### **Art. 17 cpv. 2**

L'ASVC, i Cantoni AI, AR, GR, TG e ZH nonché gli uffici veterinari cantonali AVSV SG e GL chiedono, in base alla loro domanda di mantenere la formulazione attuale dell'articolo 16 capoverso 3 lettera d<sup>bis</sup>, anche l'adeguamento dell'articolo 17 capoverso 2 nonché il rispettivo completamento della disposizione secondo cui i Cantoni possono o possono far registrare anche condizioni e formazioni nella banca dati.

### **Art. 17a cpv. 1**

Il Canton BL ritiene che le disposizioni del presente articolo siano eccessive e ne richiede lo stralcio.

L'ASVC, i Cantoni AI, AR, GR e TG e gli uffici veterinari cantonali AVSV SG e GL richiedono la menzione esplicita secondo cui il detentore è tenuto a notificare i cambiamenti di indirizzo.

I Cantoni LU e ZH osservano che la registrazione nella banca dati di altre persone che hanno in custodia il cane potrebbe portare a confusione e rendere difficile l'attuazione. Richiedono pertanto di stralciare la possibilità di registrare nella banca dati persone supplementari che hanno in custodia il cane.

### **Art. 17a cpv. 2**

L'ASVC, i Cantoni AI, AR, GR, TG e TI, gli uffici veterinari cantonali AVSV SG e GL richiedono che i passaggi di proprietà siano notificati anche da parte del vecchio detentore affinché il nuovo luogo di dimora del cane sia noto pure se il nuovo detentore non adempie all'obbligo di notifica. Tale notifica è ritenuta utile anche in considerazione dei passaggi di proprietà verso l'estero. Inoltre, è richiesto di fissare un termine di 10 giorni per la notifica di cambiamenti di indirizzo e di detentore.

### **Art. 17a cpv. 3**

L'ASVC, i Cantoni AI, AR, GR, TG e ZH, gli uffici veterinari cantonali AVSV SG, GL e VdU chiedono che anche per la notifica dell'addestramento come cani per i servizi di difesa e del previsto impiego quale cane da protezione del bestiame (lett. a e b) sia fissato un termine di 10 giorni. Inoltre, è richiesto che in caso di notifica di un cane con le orecchie e/o la coda recise (lett. d) sia inviata una conferma da parte del veterinario cantonale che attesti il rispetto delle norme relative al divieto di recisione oppure che la notifica stessa possa essere effettuata esclusivamente dalle autorità veterinarie.

L'ufficio veterinario cantonale SCAV GE ritiene poco probabile che un detentore di animali effettui la notifica in prima persona e propone che la notifica di un cane con le orecchie e/o la coda recise sia effettuata dai veterinari.

Il Canton ZH richiede che lo scopo di utilizzo di un cane (lett. c) non debba essere notificato.

### **Art. 17b**

L'ASVC, i Cantoni GR, TG e ZH, gli uffici veterinari cantonali AVSV SG e GL osservano che il termine «Hundesteuer» (tassa sui cani) non è corretto perché si tratta di un tributo.

Il Canton ZH osserva inoltre che in diversi Cantoni la responsabilità della registrazione dei cani spetta ai comuni e per questo richiede un adeguamento della formulazione in tale senso.

Il Canton GR spiega che il registro dei cani non dovrebbe essere condotto unicamente in relazione alla tassa sui cani, ma anche in base ad altri compiti assegnati relativi al controllo dei cani e suggerisce pertanto un'aggiunta al capoverso 2.

### **Art. 17c**

Il Canton BL richiede che i dati relativi a un cane deceduto siano cancellati già dopo cinque anni e non dopo 10.

L'ASVC, i Cantoni AI, GR, TG e ZH, gli uffici veterinari cantonali AVSV SG, GL e SCAV GE deplorano la mancanza di chiarezza nelle competenze per quando concerne il trattamento dei dati (cpv. 1) e chiedono che siano accordate competenze anche ai comuni per l'elaborazione di determinati dati. Inoltre, propongono l'introduzione della categoria «detentore sconosciuto» per i cani che, in seguito a un furto, non hanno più un detentore o di cui il nuovo detentore non è noto.

### 3.4 Mandre transumanti (art. 33 cpv. 2)

Sulla modifica di questa prescrizione si è espresso unicamente il Canton LU che richiede il mantenimento della definizione precisa dell'itinerario di transumanza.

### 3.5 Provvedimenti di lotta (art. 59 e 61)

#### Art. 59 cpv. 2

L'ASVC, i Cantoni AI, AR, GR, NE, SH, SO, TG e ZH, gli uffici veterinari cantonali AVSV SG e GL ritengono urgentemente necessario l'obbligo per i detentori di garantire che in azienda sia disponibile l'infrastruttura per immobilizzare gli animali e che questi ultimi siano abituati all'immobilizzazione. Anche il Canton FR, gli uffici veterinari cantonali SCAV GE e JU, nonché Swissgenetics e il servizio BGK approvano le nuove disposizioni. AGORA sostiene fondamentalmente le nuove disposizioni, ma ritiene che non possono portare a nuovi oneri finanziari per le aziende. Anche ASR, USC e PSL fanno notare che, in funzione delle aziende, gli adeguamenti infrastrutturali comporteranno investimenti importanti. Le tre cerchie auspicano una limitazione della disposizione alle infrastrutture o alle strutture per il trattamento di animali visto che considerano eccessivi gli oneri supplementari in molti casi necessari per gli adeguamenti edili. Inoltre la richiesta generale di collaborazione con gli organi della polizia epizootica dovrebbe limitarsi agli elementi generali validi per tutte le aziende indipendentemente dagli animali tenuti. ASR, USC e il Canton NW chiedono un preavviso anticipato per i prelievi dei campioni di routine e un buon coordinamento da parte degli organi di esecuzione. Fanno notare che il materiale di analisi e di vaccinazione è da mettere a disposizione da parte degli organi della polizia epizootica.

L'ufficio veterinario cantonale SCAV JU e il Canton NE auspicano un'aggiunta all'articolo 59 capoverso 3, secondo cui le strutture delle arnie per api devono essere costruite in modo tale da permettere un controllo preciso della covata.

#### Art. 61 cpv. 6

I Cantoni AI, AR, GR, SO, TG e ZH e gli uffici veterinari cantonali AVSV SG e GL, ASVC e GST richiedono da una parte che la disposizione sia precisata e limitata unicamente agli animali selvatici *che vivono in natura* e dall'altra che la notifica debba avvenire presso un veterinario *ufficiale*, perché i veterinari in attività fondamentalmente non si occupano di animali selvatici.

### 3.6. Epizootie altamente contagiose: Afta epizootica (art. 102 cpv. 3<sup>bis</sup>)

I Cantoni AR, AI, BE, BL, GR, FR, LU, NW, SO, TG e ZH, gli uffici veterinari cantonali AVSV SG, GL, SCAV JU e VdU approvano il principio di un piano per raccogliere il latte. Tuttavia, sono dell'avviso che secondo il diritto vigente l'elaborazione del piano non spetta ai Cantoni bensì all'USAV.

L'associazione Produttori svizzeri di latte accoglie invece positivamente la disposizione.

### 3.7. Epizootie da eradicare

#### 3.7.1 Disposizioni comuni: Accertamento delle cause d'aborto (art. 129)

Il servizio BGK e il Canton FR approvano esplicitamente l'estensione anche ai piccoli ruminanti e ai suini dell'obbligo di prelievo di campioni di sangue dalle madri per analisi sierologiche. Il Canton TI auspica che in questo articolo vi sia una specificazione precisa del tipo di analisi per l'accertamento delle cause d'aborto. Inoltre, per ragioni pratiche, preferirebbe mantenere l'esame dei campioni di sangue delle madri solo per i bovini.

Tre pareri del settore suinicolo (Suisseporcs, SUISAG e SVSM) richiedono di estendere lo spettro delle analisi in caso di aborto anche alla peste suina classica, alla peste suina africana, alle clamidie e alle salmonelle. Inoltre, per i suini non si dovrebbe mantenere l'obbligo generale di notifica degli aborti bensì prevedere l'introduzione di un obbligo di notifica solo se

in un'azienda si osserva un tasso elevato di ritorni in calore (oltre il 20%) o di aborti (oltre il 2%).

### **3.7.2 Sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini (PRRS) (art. 184–185a)**

#### **Art. 184 cpv. 1 lett. a**

Nonostante non sia oggetto della revisione prevista, Suisseporcs, SUISAG e SVSM propongono la disposizione secondo cui non solo vi è sospetto di PRRS quando gli aborti o le nascite premature si moltiplicano, ma anche quando aumentano le nascite di suinetti gracili.

#### **Art. 184 cpv. 1 lett. f**

Il Canton LU, Suisseporcs, SUISAG e SVSM chiedono un'eccezione per lo sperma congelato che è utilizzato 90 giorni dopo il prelievo per una fecondazione artificiale e che proviene da un'azienda di provenienza risultata negativa al test della PRRS durante questo periodo.

Il Canton TI non ritiene tale disposizione accettabile e ne richiede lo stralcio.

GST chiede che per le aziende in cui sono utilizzati seme o embrioni dall'estero sia immediatamente ordinato il sequestro di 1° grado o che i suini colpiti siano messi in quarantena.

#### **Art. 185 e art. 185a**

L'ASVC, l'ALA, i Cantoni AR, AI, GR, LU, NW, TG e ZH, e l'ufficio veterinario cantonale GL partono dal presupposto che il periodo di attesa prima di prelevare i campioni per le analisi deve essere sempre uguale e si chiedono pertanto se i numeri di giorni diversi (28 e rispettivamente 21) indicati all'articolo 185 capoverso 3<sup>bis</sup> e all'articolo 185a capoverso 2 siano corretti.

GST, Suisseporcs, SVSM e SUISAG sono favorevoli all'eliminazione di tutti gli animali nelle aziende in cui dei suini sono risultati positivi al test della PRRS.

SCAV JU approva le modifiche proposte ma auspica un'ulteriore regolamentazione per quando riguarda le misure da adottare in presenza di materiale genetico conservato in un effettivo risultato positivo al test della PRRS.

### **3.7.3 Besnoitiosi (art. 189a–189d)**

Solamente il Canton LU si è espresso in merito alle modifiche sulla besnoitiosi. Esso osserva che nel caso ideale, le analisi dei bovini dovrebbero avvenire già nel Paese d'origine. In tal caso, tuttavia, occorre prescrivere il metodo delle analisi ed ev. i laboratori (accreditati) adeguati.

### **3.7.4 Epizootie equine: morbo coitale maligno, anemia infettiva, morva (art. 204–206)**

Non sono stati trasmessi commenti specifici relativi alle modifiche delle disposizioni di cui sopra.

### **3.8 Encefalomieliti equine (art. 244a–244d)**

Il Canton SO fa notare che nel caso delle epizootie da combattere la questione relativa all'indennizzo deve essere regolata individualmente e pertanto occorre prevedere una regolamentazione dei costi per le perdite di animali nella sezione sulle encefalomieliti equine.

#### **Art. 244a**

I Cantoni AR e TI suggeriscono di stralciare il rimando all'Ufficio internazionale delle epizootie nel capoverso 3.

#### **Art. 244b**

L'ASVC, i Cantoni AI, FR, GR, TG e ZH, e gli uffici veterinari cantonali AVSV SG e GL propongono di stralciare il capoverso 1 riguardante la notifica di ogni sospetto di encefalomielite

equina poiché all'articolo 61 capoversi 1 e 5 è già previsto un obbligo di notifica generale in caso di epizootia o di ogni sintomo sospetto che ne fa temere la comparsa.

#### **Art. 244c cpv. 2**

La facoltà Vetsuisse dell'Università di Zurigo si interroga su una possibile precisazione delle misure di sequestro in funzione della rispettiva malattia e delle misure di biosicurezza adottate attuate in una clinica veterinaria (p. es. isolamento dell'animale colpito in un box di isolamento).

#### **Art. 244d cpv. 1**

La facoltà Vetsuisse dell'Università di Zurigo si informa circa le disposizioni relative all'analisi di altri possibili ospiti o serbatoi di virus nell'effettivo, nella zona o a livello nazionale. Vorrebbe inoltre sapere come deve essere fornita la prova che i cavalli non costituiscono una fonte di contagio per gli esseri umani e per altri animali.

Il Canton FR e l'ufficio veterinario cantonale SCAV JU si interrogano sull'utilità di un sequestro di 1° grado e propongono di prendere in considerazione anche i pascoli nelle misure sulla trasmissione tramite zanzare vettrici. Inoltre, richiedono lo stralcio dell'aggiunta «se sono necessarie per impedire la trasmissione dell'epizootia».

### **3.9 Polmonite enzootica (art. 245e e 245g)**

Suisseporcs, SUISAG e SVSM approvano il risanamento totale quale unico metodo di risanamento in caso di PE e lo ritengono adeguato per ridurre significativamente il rischio di trasmissione degli agenti patogeni per via eroga e di propagazione tramite il traffico di animali. Inoltre accolgono positivamente il fatto che venga a mancare la disposizione secondo cui occorre cercare delle «stalle d'isolamento» adeguate e indennizzarle. Siccome partono dal presupposto che il risanamento totale quale unico metodo di risanamento in caso di PE incontrerà l'opposizione dei Cantoni a causa delle spese supplementari, propongono di cercare una soluzione con le cerchie del settore interessate.

I Cantoni che hanno espresso un parere in merito alla modifica (AR, AI, BE, GR, TG, ZH, NW e SO), l'ASVC, l'ALA, gli uffici veterinari cantonali AVSV SG, VdU e GL respingono il risanamento totale quale unico metodo di risanamento in caso di PE a causa dei costi elevati per l'indennizzo degli animali e intendono mantenere la possibilità del risanamento parziale. Se tuttavia sarà introdotto il risanamento totale, chiedono che le rispettive perdite di animali non debbano essere indennizzate.

SVS opina che in passato i risanamenti parziali si sono dimostrati validi e pertanto si oppone al risanamento totale in caso di PE come unico metodo di risanamento.

### **4. Modifica dell'ordinanza sulla protezione degli animali (art. 79, 101 e 103)**

Per l'ufficio veterinario cantonale SCAV GE è importante che la banca dati in cui occorre registrare le notifiche, di cui all'articolo 79 capoverso 4 e articolo 101 capoverso 3, sia di facile uso e non presenti il rischio di un'interpretazione erranea da parte delle persone incaricate.

Il Canton GR rifiuta risolutamente il nuovo capoverso 4 dell'articolo 79 perché teme un grande onere amministrativo per la registrazione e dubita dell'utilità delle notifiche. La notifica nel sistema informatico centrale non è considerata sensata soprattutto perché senza l'ulteriore chiarimento dei fatti non permette di risalire al comportamento di un cane o del suo detentore e, per questo, non serve all'identificazione di cani pericolosi. Inoltre, si teme che la Confederazione realizzi una classifica sovracantonale. La registrazione delle misure nel sistema informatico centrale è invece considerato un metodo corretto per lo scambio di informazioni tra Cantoni per quanto concerne i cani problematici.

Il BZS chiede di trattare in modo restrittivo la consultazione dei dati e il trasferimento di dati e di rendere questi ultimi accessibili a terzi solo quando è necessario.

## **5. Modifiche dell'ordinanza concernente il Sistema d'informazione per il Servizio veterinario pubblico (allegato)**

Il BZS chiede anche in questo caso di trattare in modo restrittivo la consultazione dei dati e il trasferimento di dati e di rendere questi ultimi accessibili a terzi solo quando è necessario.

### **Capitolo 3 numero 1.1**

Il Canton TG chiede che la nota a piè di pagina 1 sia valida anche per l'indirizzo delle persone registrate.

### **Capitolo 3 numero 2.2.1**

L'ASVC, i Cantoni AI, AR, GR, TG e ZH, e gli uffici veterinari cantonali AVSV SG, GL e VdU chiedono di completare nel modo seguente: classe di dimensione, nome del veterinario che effettua l'identificazione o la registrazione nonché data di identificazione e data di notifica del termine del rapporto detentore-animale.

### **Capitolo 3 numero 2.3a**

L'ASVC, i Cantoni AI, AR, GR, TG e ZH, e gli uffici veterinari cantonali AVSV SG e GL chiedono di completare nel modo seguente: classe di dimensione nonché nome del veterinario che effettua l'identificazione o la registrazione.

## **6. Modifica di altri atti legislativi**

### **6.1 Ordinanza sulla BDTA (art. 2, 3, 8, 12, 15, 16, 22 e 25 nonché allegato 1) e ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali (allegato, numero 5)**

La Conferenza dei direttori dell'associazione VSP e tutte le organizzazioni equine che respingono le modifiche relative al passaporto per equide proposte nell'OFE non concordano nemmeno con le modifiche indicate sopra. Nel caso in cui le modifiche relative al passaporto per equide saranno realizzate comunque, chiedono che i costi per il rilascio del passaporto di base sia finanziato tramite le entrate della prima registrazione degli equidi.

Identitas AG approva la soluzione proposta per le tasse, ma richiama esplicitamente l'attenzione sul fatto che nel caso di una soluzione per le tasse per il passaporto di base non vi sia un finanziamento tramite il gestore della BDTA.

### **6.2 Ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (ingresso, art. 16)**

Non sono stati trasmessi commenti specifici relativi alle modifiche delle disposizioni di cui sopra.

**Berna, 5 maggio 2014**

## **Elenco delle prese di posizione pervenute**

### **1. Governi cantionali**

- Canton du Valais (VS)
- Conseil d'Etat, Canton de Vaud (VD)
- Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Repubblica e Cantone Ticino (TI)
- Departement des Innern, Kanton Schaffhausen (SH)
- Departement für Inneres und Volkswirtschaft, Kanton Thurgau (TG)
- Gesundheits- und Sozialdirektion, Kanton Nidwalden (NW)
- Gesundheitsdepartement, Kanton St. Gallen (SG)
- Gesundheitsdirektion, Amt für Verbraucherschutz, Kanton Zug (ZG)
- Kanton Appenzell Innerrhoden (AI)
- Kanton Basel-Landschaft (BL)
- Kanton Bern (BE)
- Kanton Graubünden (GR)
- Le conseil d'Etat (NE)
- Regierungsrat, Kanton Appenzell Ausserrhoden (AR)
- Regierungsrat, Kanton Obwalden (OW)
- Regierungsrat, Kanton Nidwalden (NW)
- Regierungsrat, Kanton Basel-Stadt (BS)
- Regierungsrat, Kanton Zürich (ZH)
- Regierungsrat, Kanton Solothurn (SO)
- Regierungsrat des Kantons Luzern (LU)

### **2. Servizi veterinari cantionali**

- Associazione svizzera dei veterinari cantionali (ASVC)
- Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen St. Gallen (AVSV SG)
- Kantonstierärztlicher Dienst Glarus (GL)
- Service de la consommation et des affaires vétérinaires de la République e canton du Jura (SCAV JU)
- Service de la consommation et des affaires vétérinaires Genève (SCAV GE)
- Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires du canton de Fribourg (FR)
- Veterinäramt Basel-Stadt (VA BS)
- Veterinärdienst Luzern (VetD LU)
- Veterinäramt / Kantonstierarzt Thurgau (TG)
- Veterinäramt der Urkantone (VdU)
- Veterinäramt Zürich (VETA)

### **3. Uffici agricoli cantionali**

- Amt für Landwirtschaft Uri (ALA)

### **4. Organizzazioni e associazioni**

- Comunità di lavoro degli allevatori svizzeri di bovini, Zollikofen (ASR)
- Association des groupements et organisations romands de l'agriculture, Lausanne (AGORA)
- Bäuerliches Zentrum Schweiz (BZS)
- Beratungs- und Gesundheitsdienst für Kleinwiederkäuer, Niederönz (BGK)

- Bernischer Pferdezuchtverband, Bern
- Cheval Suisse (CHS)
- Conseil et observatoire suisse de la filière du cheval (COFICHEV)
- Departement für Pferde (Vetsuisse-Fakultät, Uni ZH)
- Genossenschaft Nationales Pferdezentrum Bern (NPZ Bern)
- Gesellschaft Schweizer Tierärztinnen und Tierärzte (GST)
- identitas AG, Bern
- Islandpferdevereinigung der Schweiz (IPV CH)
- Rindergesundheitsdienst (RGD)
- Produttori svizzeri di latte, Berna (PSL)
- Schweizer Pferderennsport-Verband
- Consorzio svizzero per l'allevamento dei cavalli arabi
- Schweizerische Vereinigung für Schweinemedizin, Rickenbach (SVSM)
- Unione democratica di centro, Berna (UDC Svizzera)
- Unione svizzera dei contadini (USC)
- Schweizerischer Freibergerverband (FSFM)
- Schweizerischer Friesenpferde-Verband
- Schweizerischer Haflingerverband (SHV)
- Associazione svizzera amici degli asini (SIGEF)
- Schweizerischer Shetlandpony-Verband (SSPV)
- Federazione svizzera sport equestri (FSSE)
- Schweizerischer Verband für Ponys und Kleinpferde (SVPK)
- Seniorenvereinigung Schweizer Concoursreiter (SVSCR)
- Shagya-Araberverband der Schweiz (SAVS)
- SUISAG, Sempach (SGD)
- Suisseporcs, Sempach
- Swiss Horse Professionals
- Swiss Quarter Horse Association, Löhningen (SQHA)
- Swiss Western Riding Association (SWRA)
- Swissgenetics, Zollikofen
- Verband Schweizerischer Pferdezuchtorganisationen, Staffelbach (VSP)
- Vereinigung Pferd (VP)
- Vetsuisse-Fakultät, Universität Zürich
- Zentralschweizerischer Pferdesportverband (ZKV)
- Zuchtverband CH-Sportpferde, Avenches (ZVCH)